

# L'accusa di riciclaggio cade sul reato presupposto

Assoluzione quando non è possibile stabilire se vi sia stato un "delitto" presupposto

/ Maurizio MEOLI

La complessa vicenda esaminata dalla sentenza n. 13901 della Cassazione, depositata ieri, consente ai giudici della seconda Sezione penale di soffermarsi su profili di estremo interesse in materia di delitto di **riciclaggio** ex art. 648-bis c.p.

Tale disposizione punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro (importo sostituito al precedente – da 1.032 a 15.493 euro – dall'art. 3 comma 1 della L. n. 186/2014), chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da **delitto non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Rispetto a tale reato si ricorda come non sia reputato necessario che l'illecita provenienza (da delitto non colposo) risulti accertata da una sentenza definitiva, potendo anche essere desunta sulla base di prove logiche (cfr., tra le altre, Cass. nn. [35763/2010](#), [47375/2009](#) e [1025/2009](#)). L'ultimo comma dell'art. 648-bis c.p., inoltre, rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. Ne consegue che il riciclaggio sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono **non sia imputabile o non sia punibile** ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (ad esempio, la querela) riferita a tale delitto. Non rilevano, inoltre, le eventuali cause di estinzione del reato presupposto – quali la prescrizione – intervenute successivamente alla commissione del delitto in esame, in quanto, ai sensi dell'art. 170 c.p., "quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende ad altro reato".

Tornando al caso esaminato dalla sentenza citata in premessa, si evidenzia come esso, esemplificato ai fini del presente commento, vedeva un soggetto trasferire in **Paesi a fiscalità privilegiata**, molti anni fa, 8.500.000 euro. Tale soggetto moriva nel 1998 e, fino a tale data, nessuna indagine giudiziaria (o accertamento fiscale) veniva intrapresa nei suoi confronti. Nel 2003 uno dei figli faceva rientrare tale somma in Italia attraverso una intricata serie di operazioni che gli valeva l'accusa di riciclaggio. Ciò in quanto non risultava che il padre fosse titolare di redditi diversi da quelli derivanti dalla società di famiglia, né che si fosse mai munito delle necessarie autorizzazioni per esportare valuta o che avesse denunciato di possedere beni all'estero. Il P.M. ne deduceva che le somme in questione non potevano che essere frutto di evasione fiscale (in particolare della frode di cui all'art. 4 comma 1 lett. f) della L. 516/82), **esportate con mezzi fraudolenti** ed ora oggetto di riciclaggio da parte del figlio; il quale –

proprio per le peculiari modalità utilizzate per effettuare il rientro (peraltro connotate dalla assenza di esposizione in prima persona e dalla distruzione della relativa documentazione) – era da considerare certamente a conoscenza della provenienza illecita del denaro.

I giudici di merito assolvevano l'imputato da tale accusa ed il Procuratore generale ricorreva per Cassazione. La decisione di merito, relativamente a tali profili, è reputata corretta dalla Suprema Corte.

Ed, infatti, è vero che per la configurabilità della fattispecie di riciclaggio non è necessaria l'individuazione, nei suoi **esatti termini**, del reato presupposto, ma la stessa non è configurabile quando si verte in una situazione nella quale addirittura non sia possibile stabilire **se vi sia stato** un reato (*rectius*, un delitto) presupposto.

Innanzitutto è corretta la sottolineatura secondo la quale non è possibile escludere "a priori" che i fondi costituiti all'estero potessero essere di provenienza "lecita"; e, quindi, di riflesso, non è possibile ritenere che il trasferimento degli stessi oltre frontiera avesse necessariamente una **finalità di occultamento**. All'epoca del trasferimento, peraltro, non esisteva la presunzione di evasione fiscale di cui all'art. 12 comma 2 del DL 78/2009, secondo la quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato non dichiarati si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione (presunzione, oltretutto, relativa al solo ambito tributario). Non esiste alcun automatismo tra trasferimento all'estero e mezzo fraudolento; e, comunque, entrambe le situazioni devono essere adeguatamente provate.

La detenzione all'estero di somme di denaro in violazione della disciplina in materia di monitoraggio fiscale avrebbe potuto condurre (anche allora) esclusivamente ad una **sanzione amministrativa**, con conseguente assenza di un delitto, quale reato presupposto del riciclaggio. Ed è anche possibile ipotizzare che il defunto avesse costituito la provvista di denaro poi trasferita all'estero commettendo un "reato", ma non un "delitto", giacché l'omessa annotazione di corrispettivi o la loro annotazione in misura inferiore al reale costituiva, al tempo, una mera **"contravvenzione"** (punita, ex art. 1 comma 2 lett. a) della L. 516/82, con l'**arresto** da tre mesi a due anni e con un'ammenda).

E, quindi, l'integrazione da parte del defunto del delitto di cui all'art. 4 comma 1 lett. f) della L. 516/82 risulta solo una delle condotte ipotizzabili (in grado di supportare l'accusa di riciclaggio), ma la stessa non è fondata su un **compendio probatorio** tale da escludere qualsiasi ipotesi alternativa.